

HANDICAP E INDENNITÀ DI FREQUENZA

HANDICAP

Il verbale della Commissione riporta la valutazione dell'handicap, comprensiva della patologia (da conservare da parte dell'interessato), utile per la richiesta di permessi o congedo

- riconoscimento solo handicap
 - *si sussistono le condizioni art. 3 comma 1*
 - *no sussistono le condizioni art. 3 comma 3*
- riconoscimento stato di gravità
 - *si sussistono le condizioni art. 3 comma 1*
 - *si sussistono le condizioni art. 3 comma 3*

Hanno diritto alle suddette prestazioni, tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche con contratto a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori domestici e a domicilio.

Si precisa che la persona portatrice di handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno.

La normativa prevede il **referente unico** per l'assistenza al portatore di handicap grave, pertanto non è riconosciuto a più di un lavoratore dipendente di prestare assistenza alla stessa persona portatrice di handicap in situazione di gravità, mentre ai genitori è concessa l'alternatività per l'assistenza ai figli.

Tuttavia è consentito al lavoratore dipendente di prestare assistenza a più persone portatrici di handicap grave qualora si tratti del coniuge o di un parente o affine di primo grado, entro il secondo grado solo se i genitori o il coniuge del portatore di handicap grave abbiano compiuto 65 anni oppure affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Sono soggetti legittimati a chiedere i **permessi**:

il coniuge
il parente o affine entro il secondo grado, oppure entro il terzo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge del portatore di handicap, abbiano compiuto sessantacinque anni di età oppure siano anche loro affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
il lavoratore disabile per se stesso.
In tal caso può scegliere o tre giorni al mese, anche frazionati in mezze giornate, o in alternativa due ore di permesso giornaliero, se l'orario di lavoro è di almeno 6 ore al giorno.
Con orario inferiore a sei ore giornaliere, ha diritto a un'ora di permesso al giorno
Il familiare che assiste il disabile può beneficiare dei tre giorni di permesso al mese, anche frazionati in mezze giornate o a ore nel rispetto del massimale orario mensile

- I genitori di figli disabili da zero a tre anni possono usufruire alternativamente:
 - a) dei permessi mensili (tre giorni),
 - b) dei permessi orari: due ore di permesso giornaliero se l'orario di lavoro è di almeno 6 ore al giorno, altrimenti con orario inferiore, un'ora di permesso giornaliero.
 - c) del prolungamento del congedo parentale, fino ad un massimo di tre anni, comunque entro il compimento dell'ottavo anno di età del bambino.
- Dai tre anni agli otto anni i genitori possono scegliere tra:
 - a) permessi mensili
 - b) prolungamento del congedo parentale
- Oltre gli otto anni, i permessi mensili frazionabili in mezzette o a ore.

Sono soggetti legittimati a chiedere il **congedo biennale** retribuito, purché la persona portatrice di handicap grave non sia ricoverata a tempo pieno, nell'ordine in cui la legge dispone gli aventi diritto:

a)	il coniuge convivente. Nel caso manchi, sia deceduto o sia affetto da gravi patologie invalidanti subentrano i genitori anche adottivi;
b)	se entrambi sono mancanti (coniuge o genitori adottivi), deceduti o affetti da gravi patologie invalidanti, si fa riferimento ad uno dei figli conviventi,
c)	nel caso anche i figli conviventi risultino mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti subentrano i fratelli o sorelle conviventi,
d)	se i fratelli e le sorelle conviventi risultano anch'essi mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti rimangono per ultimi i parenti e affini fino al terzo grado, sempre conviventi.

INDENNITÀ DI FREQUENZA

È riconosciuta l'indennità di frequenza per la sola durata del corso scolastico o del trattamento terapeutico di recupero riabilitazione ai minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età ed anche ai minori ipoacusici che frequentano centri diurni finalizzati al recupero e riabilitazione, frequenza di scuola dell'obbligo, asili nidi e materne pubbliche o private, centri di formazione professionali finalizzati al reinserimento sociale; anche per questa indennità occorre manifestare un disagio economico del minore.